



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

Accordo per la fruizione dei dati dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

TRA

Il Ministero dell'Interno (di seguito anche solo "Ministero"), con sede in Roma, Palazzo Viminale, Codice Fiscale 97149560589, indirizzo PEC in persona del dott./dott.ssa Direttore centrale per i servizi demografici (nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente o di soggetto delegato a rappresentarlo).

E

Il [denominazione amministrazione] (di seguito anche solo "Ente Fruitore"), con sede in (Provincia), Via/Piazza n. - CAP, Codice Fiscale/Partita IVA, indirizzo PEC in persona del dott./dott.ssa..... ruolo..... (nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente o di soggetto delegato a rappresentarlo)

VISTO

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Regolamento Ue n. 679/2016 (nel seguito anche "GDPR") e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs 101/2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali", recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- la legge 27 ottobre 1954, n. 1228 e la legge 27 ottobre 1988, n. 470 che istituiscono presso il Ministero , rispettivamente, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e l'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE);
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" (nel seguito anche "CAD"), e successive modificazioni e, in particolare: l'articolo 50 che regola la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni;





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

- l'articolo 62, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce e disciplina l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (nel seguito anche ANPR) che subentra all'INA e all'AIRE; l'articolo 60, comma 3-bis che individua tra le basi di dati di interesse nazionale l'ANPR;
- l'articolo 1, comma 306, della Legge n. 228/2012 che prevede che per la realizzazione, implementazione e gestione del progetto ANPR, il Ministero dell'Interno si avvale della SOGEI s.p.a.;
 - il D.P.C.M. 19 giugno 2019 che istituisce il Dipartimento per la trasformazione digitale quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109, che reca "Disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194 recante "Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente";
 - il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, reca "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
 - il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e, in particolare l'articolo 43, commi 2, 3 e 4 che disciplina gli accertamenti d'ufficio;
 - il Parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 110 del 24 giugno 2020, reso sullo schema del presente Accordo e sulla relativa documentazione tecnica;
 - l'atto con il quale l'Ente Fruitore ha approvato lo schema del presente Accordo come da: *[inserire estremi dell'atto]*;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'articolo 50, comma 1 del CAD i dati delle pubbliche amministrazioni sono resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ma restano salvi i limiti alla conoscibilità del dato previsti da leggi e regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali e il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico;
- ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del CAD qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6 del CAD, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico della stessa;

- l'articolo 3 del D.P.C.M. 23 agosto 2013, n. 109 stabilisce che le modalità di accesso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi ai dati e servizi resi disponibili dall'ANPR sono disciplinate da apposite convenzioni;
- l'articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. 10 novembre 2014, n.194 dispone che il Ministero dell'Interno verifica i presupposti e le condizioni di legittimità dell'accesso ai servizi resi disponibili dall'ANPR;

PREMESSO CHE

- l'Ente Fruitore si impegna con la sottoscrizione del presente Accordo, contestualmente alla scelta dei *casi d'uso*, a dichiarare le finalità istituzionali alla base dell'accesso ai dati ANPR e corrispondenti ai *casi d'uso* d'interesse;
- l'Ente Fruitore, sulla base delle previsioni contenute nelle norme succitate può avvalersi dei servizi resi disponibili dall'ANPR, anche attraverso la sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- il presente Accordo è definito secondo un modello basato su *casi d'uso*, resi disponibili all'interno di un'apposita Piattaforma informatica, al fine di standardizzare e semplificare l'accesso al servizio e ai dati richiesti dall'Ente Fruitore, secondo il principio della minimizzazione dei dati e degli ulteriori principi applicabili al trattamento, previsti dall'art.5 par. 1 del GDPR;
- il progetto sugli "accordi di fruizione" è stato predisposto in collaborazione con l'AgID e con il Dipartimento per la trasformazione digitale;
- la Piattaforma e le procedure realizzate per la gestione del presente Accordo sono conformi al DPCM 10 novembre 2014, n. 194 e alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, nonché alla normativa vigente in materia di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e di erogazione dei servizi *on line*;
- è interesse del Ministero semplificare la procedura di autorizzazione per l'accesso ai dati richiesti dall'Ente Fruitore;
- con la sottoscrizione del presente Accordo l'Ente Fruitore dichiara di avere preso visione del Manuale d'uso predisposto dal Ministero e pubblicato sul sito al seguente link

TUTTO QUANTO SOPRA CONCORDATO, PREMESSO E CONSIDERATO,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo, si applicano le seguenti definizioni:
 - a. Accesso telematico ai dati: possibilità di fruire dei dati attraverso un sistema telematico;
 - b. Ambiente di test: l'ambiente messo a disposizione dell'Ente Fruitore per integrare il servizio relativo al singolo *caso d'uso* nel proprio sistema informatico secondo il modello di interoperabilità.
 - c. ANPR: Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente di cui all'art. 62 del Codice dell'Amministrazione digitale;
 - d. Accreditamento: procedura per la verifica dei requisiti di accesso alla Piattaforma;
 - e. Caso d'uso: modalità di accesso a un determinato set di dati contenuti in ANPR selezionati tramite la Piattaforma, come meglio definita dall'articolo 3, comma 2 del presente Accordo;
 - f. Categoria di appartenenza: la categoria cui l'Ente Fruitore dichiara di appartenere, tra quelle elencate all'interno della Piattaforma, al momento dell'accREDITamento alla stessa;
 - g. Codice dell'amministrazione digitale o CAD: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
 - h. Dati: i dati presenti in ANPR cui l'Ente Fruitore accede per il tramite del sistema ANPR previa stipula del presente Accordo;
 - i. Disponibilità del dato: la possibilità di accedere ai dati presenti in ANPR nel rispetto delle modalità, vincoli e restrizioni determinati dai *caso d'uso* selezionati dall'Ente Fruitore;
 - j. Ente Fruitore: Pubblica amministrazione che, previa stipula del presente Accordo, ottiene l'accREDITamento e l'accesso alla Piattaforma;
 - k. Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA): l'elenco pubblico di fiducia contenente i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti validi a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati, di cui all'articolo 6-ter del Codice dell'amministrazione digitale;
 - l. Interoperabilità: è la capacità delle organizzazioni di interagire verso obiettivi reciprocamente vantaggiosi, mediante la condivisione di informazioni e conoscenze attraverso i processi realizzati con i loro sistemi ICT;
 - m. Manuale d'uso: il documento che descrive le procedure amministrative di gestione del presente Accordo, le procedure tecniche relative alle funzionalità della Piattaforma e alla gestione delle utenze e indica, altresì, i livelli di servizio assicurati da ANPR per l'accesso ai dati in esso contenuti. Il Ministero dell'Interno cura la definizione dei contenuti del documento, la pubblicazione e l'eventuale aggiornamento dello stesso;





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

- n. Modello di interoperabilità: il modello definito da AgID in cui sono individuati gli standard e le loro modalità di applicazione che le PA utilizzano per assicurare la comunicazione tra i propri sistemi ICT e tra questi e quelli di soggetti terzi;
- o. Piattaforma: il sistema e le procedure informatiche messe a disposizione dal Ministero all'Ente Fruitore per l'autorizzazione all'accesso ai dati e ai servizi di ANPR, previa stipula del presente Accordo;
- p. Profilo autorizzativo: la valorizzazione degli attributi associati al singolo utente per permettere a quest'ultimo l'accesso ai dati di uno specifico caso d'uso;
- q. Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, quali le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- r. Servizi: l'insieme dei servizi presenti nella Piattaforma, come meglio descritti all'articolo 3 del presente Accordo;
- s. Utenti abilitati: Utenti indicati dall'Ente Fruitore attraverso gli strumenti messi a disposizione della Piattaforma.

Art. 2 - Finalità e oggetto

1. Il presente Accordo ha la finalità di disciplinare l'accesso dell'Ente Fruitore ai dati e servizi resi disponibili dal Ministero nell'ANPR sulla base di uno o più casi d'uso.
2. Oggetto del presente Accordo è la definizione delle modalità di accesso di cui al comma 1 attraverso l'utilizzo dei Servizi della Piattaforma da parte dell'Ente Fruitore e degli Utenti dallo stesso incaricati e abilitati ai sensi dell'articolo 6 del presente Accordo.

Art. 3 - Modalità di accesso ai dati di ANPR tramite i servizi della Piattaforma

1. Per l'accesso ai dati presenti nell'ANPR il Ministero mette a disposizione dell'Ente Fruitore una Piattaforma basata sui casi d'uso con i seguenti servizi:
 - a. servizio di accreditamento alla Piattaforma;
 - b. servizio di gestione delle utenze;





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

- c. servizio di gestione dell'Accordo;
 - d. servizio di gestione dei *casì d'uso*;
 - e. servizi di monitoraggio agli accessi.
2. Il *caso d'uso* indica una specifica possibilità di accesso ai dati presenti nell'ANPR; lo stesso è caratterizzato da:
 - a. i presupposti normativi che abilitano le pubbliche amministrazioni alla fruizione di specifiche informazioni presenti su ANPR;
 - b. le categorie di amministrazioni che possono utilizzarlo;
 - c. i dati anagrafici forniti dal sistema ANPR (output) a valle di una particolare richiesta (input) formulata dall'Ente Fruitore.
 3. All'interno della Piattaforma sono elencati i *casì d'uso* approvati dal Ministero per una determinata categoria di Enti Fruttori. Gli stessi Enti, successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, selezionano e attivano uno o più *casì d'uso* e possono proporre un nuovo *caso d'uso*.
 4. La Piattaforma, infatti, permette, attraverso gli strumenti resi disponibili dalla stessa, di:
 - a. gestire le attività necessarie per l'attivazione da parte dell'Ente Fruitore, previa indicazione delle finalità e dell'ambito territoriale, di un *caso d'uso* presente nella Piattaforma;
 - b. gestire le attività inerenti la creazione di un *caso d'uso*, su autonoma iniziativa del Ministero o su proposta formulata dall'Ente Fruitore;
 - c. gestire la disattivazione di un *caso d'uso* precedentemente attivato;
 - d. monitorare gli accessi realizzati dagli Utenti dell'Ente Fruitore relativamente ai *casì d'uso* attivati.
 5. In caso di modifica normativa che impatti sulla legittimità dell'accesso ai dati, il Ministero può disattivare uno o più *casì d'uso* presenti nella Piattaforma, anche se già attivati dall'Ente Fruitore.

Art. 4 - Oneri economici

1. Il presente accordo è senza oneri economici.

Art. 5 - Obblighi e responsabilità delle Parti

1. L'Ente Fruitore ha l'obbligo di:
 - a. operare nel pieno rispetto della normativa vigente, ivi inclusa la normativa sulla protezione dei dati personali e sulla sicurezza informatica, adottando le misure organizzative idonee ad impedire accessi illegittimi e non consentiti;
 - b. selezionare unicamente il *caso d'uso* per il quale è in possesso dei relativi requisiti giuridici, utilizzando i dati per le finalità e nei limiti di quanto indicato nella dichiarazione, contestuale alla scelta del caso d'uso, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività alla base della richiesta di accesso, attraverso l'indicazione della base normativa





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

- referita alla finalità per la quale è effettuato il trattamento, come specificato nel registro dei trattamenti redatto ai sensi dell'art. 30 del GDPR, ai fini dei controlli previsti dal medesimo articolo;
- c. per ciascun *caso d'uso*, individuare all'interno della propria organizzazione e accreditare sulla Piattaforma gli utenti incaricati e abilitati ad operare sulla stessa;
 - d. comunicare tempestivamente al Ministero eventuali modifiche riguardanti i presupposti normativi e le finalità per le quali è stato concesso l'accesso alla base dati;
 - e. esercitare le funzioni di autenticazione e di autorizzazione per l'accesso ai dati contenuti in ANPR all'interno dei profili autorizzativi prestabiliti dal Ministero, così come stabilito dal D.P.C.M. n. 194/2014;
 - f. segnalare tempestivamente al Ministero qualsiasi malfunzionamento o violazione della Piattaforma e ogni altro evento che possa essere anche potenzialmente riconducibile a un malfunzionamento o violazione della stessa e/o dei suoi sistemi di sicurezza; in caso di violazione dei dati personali di cui è titolare del trattamento, procedere all'eventuale notifica all'Autorità di controllo e, ove necessario, alla comunicazione agli interessati della violazione in applicazione degli all'artt. 33 e 34 del GDPR;
 - g. istruire gli utenti abilitati sul corretto utilizzo della Piattaforma, sul trattamento dei dati e i relativi rischi e responsabilità per gli interessati; agli utenti dovrà essere fornita altresì specifica informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, in relazione ai trattamenti dei propri dati personali e dei dati relativi al tracciamento degli accessi e delle attività effettuate sul sistema, che potranno essere utilizzati al solo fine di tutelare la riservatezza dei dati personali e non per altre finalità;
 - h. nell'ambito dell'adozione di misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi, sorvegliare e tracciare, ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quattordicesimo del decreto legislativo n. 196 del 2003, l'accesso e l'attività degli utenti abilitati, al solo fine di tutelare la riservatezza dei dati personali secondo quanto definito dagli artt. 25, 29 e 32 del GDPR e non per altre finalità, informando tempestivamente il Ministero in caso di accesso non autorizzato, trattamento illecito di dati e qualsiasi minaccia che comporti un rischio per la sicurezza e per i diritti e le libertà delle persone fisiche; l'Ente fruitore conserva per 10 anni le attività di tracciamento effettuate ;
 - i. operare attraverso i propri sistemi dotandosi degli strumenti informatici, dei dispositivi hardware e della connessione Internet per l'accesso alla Piattaforma e all'ANPR, nonché di tutte le soluzioni informatiche necessarie per un uso ottimale delle funzionalità della Piattaforma medesima;





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

- j. attenersi alle procedure amministrative di gestione del presente Accordo e alle procedure tecniche relative alle funzionalità della Piattaforma e alla gestione delle utenze, descritte nel Manuale d'uso, e all'eventuale aggiornamento delle medesime procedure;
 - k. aggiornare tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le Linee guida dell'AgID, le informazioni che lo riguardano presenti all'interno dell'IPA;
2. È nella esclusiva responsabilità dell'Ente Fruitore:
- a. il controllo e la sicurezza degli accessi tramite le credenziali ad esso associate e dei sistemi da esso utilizzati per accedere alla Piattaforma e ai relativi Servizi, tenuto conto che il tracciamento applicativo degli accessi e delle operazioni effettuate sulla piattaforma è svolto anche dal Ministero dell'Interno, come previsto al successivo punto 4 lett. c)
 - b. assicurare la riservatezza dell'utilizzo delle credenziali da parte degli Utenti abilitati;
 - c. l'utilizzo della Piattaforma e dei relativi Servizi in maniera conforme alla normativa vigente e alle disposizioni del presente Accordo;
3. Il mancato rispetto da parte dell'Ente fruitore e degli utenti abilitati degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è causa di sospensione con effetto immediato, da parte del Ministero, dei Servizi della Piattaforma e dell'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.
4. Il Ministero è responsabile:
- a. della raccolta e conservazione tramite la Piattaforma della dichiarazione presentata dall'Ente fruitore, contestualmente alla scelta del singolo caso d'uso di cui alle premesse;
 - b. del corretto funzionamento della Piattaforma e della sua conformità alla disciplina vigente, ivi inclusa la normativa sulla protezione dei dati personali e sulla sicurezza informatica;
 - c. del tracciamento degli accessi e delle attività associati all'Ente Fruitore, e della loro conservazione per 10 anni, in conformità a quanto previsto dall'allegato C del DPCM n. 194/2014;
 - d. per le attività di cui ai punti a), b) e c), il Ministero si avvale dell'assistenza e del necessario supporto tecnico della Sogei;
 - e. qualora il sistema rilevi eventi imprevisi o comportamenti anomali da parte degli Enti Fruitori, Sogei, Responsabile del trattamento, li comunica al Ministero dell'interno, ai fini della successiva comunicazione all'Ente fruitore; quest'ultimo dovrà fornire al Ministero riscontro sull'esito delle verifiche effettuate.

Art. 6 - Utenti abilitati ad operare sulla Piattaforma

1. L'Ente Fruitore opera sulla Piattaforma attraverso gli Utenti abilitati a seguito della procedura descritta nel Manuale d'uso.
2. Gli Utenti abilitati appartengono ad una delle seguenti tipologie:





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

- a. Responsabile dell'amministrazione: è il soggetto che gestisce il presente Accordo, seleziona uno o più *casì d'uso* tra quelli elencati all'interno della Piattaforma, avvia la proposta per l'approvazione da parte del Ministero di un nuovo Caso d'uso e può creare Utenti con il suo stesso profilo o con il profilo di Responsabile del servizio;
 - b. Responsabile del servizio: il soggetto che può esclusivamente selezionare uno o più *casì d'uso* tra quelli elencati all'interno della Piattaforma.
3. Ai fini del presente Accordo l'Ente Fruitore individua come primo Responsabile dell'Amministrazione:
- Nome..... Cognome.....
Codice fiscale..... Indirizzo PEC

Articolo 7 - Limiti della responsabilità

1. Il Ministero non è, in alcun modo, responsabile dei danni dovuti a interruzione dei Servizi o di mancato funzionamento della Piattaforma per cause ad esso non imputabili.
2. Il Ministero non è, in alcun modo, responsabile per qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura dovuto ad un utilizzo scorretto e improprio della Piattaforma e dei relativi Servizi ovvero derivante dalla violazione degli obblighi di cui al presente Accordo, imputabile all'Ente Fruitore e agli Utenti abilitati, ovvero a terzi.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero, in qualità di Titolare del trattamento dei dati presenti nell'ANPR, rende accessibili i dati all'Ente Fruitore, in qualità di titolare autonomo del trattamento sulla base delle specifiche indicate in ciascun *caso d'uso*.
2. L'Ente Fruitore si impegna a garantire la corretta esecuzione degli adempimenti prescritti, a carico del Titolare del trattamento, dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; l'Ente Fruitore effettua la valutazione della necessità e proporzionalità del trattamento in relazione alle finalità dello stesso, secondo i principi previsti dall'art. 5 del GDPR ed in particolare assicura il rispetto del principio di "minimizzazione dei dati" di cui alla lett. c) dello stesso articolo e della liceità del trattamento di cui all'art. 6 del GDPR.
3. Come previsto dall'art. 3 comma 4 del DPCM n. 194/2014, SOGEI è Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, n. 8, nonché dell'art.28 del GDPR.

Art. 9 - Durata, rinnovo e recesso

1. Il presente Accordo ha la durata di un anno ed ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato annualmente fatta salva la





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

facoltà delle Parti di recedere alla sua naturale scadenza, previo preavviso di almeno di 30 giorni, secondo le modalità descritte nel Manuale d'uso.

2. A seguito del recesso dell'Ente Fruitore, il Ministero provvede a disabilitare l'accesso agli Utenti Abilitati secondo le modalità descritte nel Manuale d'uso.

Art. 11 - Foro competente

1. Qualsiasi controversia tra le Parti in relazione all'Accordo è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Art. 12 - Comunicazioni tra le Parti

1. Qualsiasi comunicazione tra le Parti inerente il presente Accordo è effettuata tramite la Piattaforma secondo le modalità descritte nel Manuale d'uso.

Art. 13 - Disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia.

p. Il Ministero dell'Interno

p. l'Ente Fruitore

